

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 giugno 2012 — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.**

(Causa C-301/12)

(2012/C 258/19)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Cascina Tre Pini s.s.

*Convenuti:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.

**Questioni pregiudiziali**

- I. 1) Se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE <sup>(1)</sup> la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, senza contemplare anche un obbligo di provvedere in capo a tali Amministrazioni, nel caso in cui i privati proprietari di aree comprese nei SIC sollecitino motivatamente l'esercizio di tale potere, quantomeno nel caso in cui i privati deducano il sopravvenuto degrado ambientale dell'area;
  - 2) se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, a seguito di una valutazione periodica, senza prevedere una puntuale cadenza temporale della valutazione (p.es, biennale, triennale, etc.) e senza prevedere che della valutazione periodica demandata alle Regioni e Province autonome si dia avviso mediante forme di pubblicità collettiva volte a consentire agli *stake-holders* di presentare osservazioni o proposte;
  - 3) se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la previsione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che contempla l'iniziativa per la revisione dei SIC in capo alle Regioni e alle Province autonome, senza prevedere un potere di iniziativa anche dello Stato, quanto meno in via sostitutiva, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome;
  - 4) se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, del tutto discrezionale, e non doveroso, nemmeno nel caso in cui siano sopravvenuti — e formalmente accertati — fenomeni di inquinamento o degrado ambientale.
- II. (...) Se il procedimento disciplinato dall'art. 9, della direttiva 92/43/CEE, regolamentato dal legislatore nazionale mediante l'art. 3 comma 4-bis del d.P.R. n. 357/97 debba intendersi come un procedimento che deve terminare necessariamente con un atto amministrativo, ovvero come procedimento ad esito meramente facoltativo. Ove, per «procedimento che deve terminare necessariamente con un atto amministrativo» deve intendersi un procedimento che «laddove ricorrano i presupposti debba consistere nella trasmissione della proposta regionale, ad opera del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, alla Commissione europea e senza che io ciò involga alcuna considerazione sul se debba intendersi come procedimento attivabile soltanto d'ufficio o anche a istanza di parte».
  - III. 1) Se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che imponga l'apertura del procedimento di declassificazione, anziché l'adozione di ulteriori misure di monitoraggio e salvaguardia, sulla base della segnalazione di un privato circa lo stato di degrado del sito;
  - 2) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che imponga l'apertura di un procedimento di declassificazione di un sito ricompreso nella rete Natura 2000 a protezione di interessi esclusivamente privati di natura economica;
  - 3) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che preveda, in presenza di progetti di infrastrutture di interesse generale, sociale ed economico, riconosciuti anche dall'Unione Europea che possono portare un danneggiamento di un habitat naturale riconosciuto ai sensi della direttiva, l'apertura di un procedimento di declassificazione del sito anziché l'adozione di misure compensative per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000;
  - 4) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che, in materia di habitat naturali, dia rilevanza agli interessi economici dei singoli proprietari, consentendo loro di ottenere dal giudice nazionale un procedimento che obblighi alla ripermetrazione del sito;

- 5) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che preveda la declassificazione del sito in presenza di un degrado di origine antropica e non naturale.

(<sup>1</sup>) GUL 206 pag. 7

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca) il 29 giugno 2012 — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet**

(Causa C-315/12)

(2012/C 258/20)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti**

*Ricorrente:* Metro Cash & Carry Danmark ApS

*Resistente:* Skatteministeriet

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 92/12 (<sup>1</sup>) e il regolamento n. 3649/92 (<sup>2</sup>) debbano essere interpretati nel senso che un operatore in uno Stato membro il quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, venda prodotti soggetti ad accisa, immessi in consumo in detto Stato membro e forniti presso la sede di attività del venditore ad un acquirente residente in un altro Stato membro, senza che il fornitore presti assistenza nella fornitura o nell'organizzazione del trasporto, deve accertare (i) se l'acquisto dei prodotti soggetti ad accisa sia effettuato ai fini della loro importazione in tale secondo Stato membro e (ii) se i prodotti siano importati per uso privato o commerciale.
- 2) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, se l'operatore, al momento della vendita di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nello svolgere gli accertamenti di cui sopra, debba applicare le regole di presunzione riguardo all'intenzione dell'acquirente in relazione ai prodotti acquistati.
- 3) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, se la direttiva 92/12 e il regolamento n. 3649/92 debbano essere interpretati nel senso che un venditore, quale menzionato nella prima questione, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, deve respingere l'offerta di acquisto di prodotti soggetti ad accisa qualora l'acquirente non provveda a presentare la copia n. 1 del documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 4 del regolamento n. 3649/92, laddove l'acquisto sia finalizzato all'utilizzazione dei prodotti soggetti ad accisa per scopi

commerciali nel paese d'origine dell'acquirente. Una risposta alla presente questione è richiesta anche nel caso in cui debbano essere applicate le regole di presunzione, di cui alla seconda questione.

- 4) Se l'entrata in vigore della direttiva 2008/118 (<sup>3</sup>) e l'abrogazione della direttiva 92/12 determinino una modifica della situazione giuridica per quanto riguarda gli effetti della direttiva 92/12 in relazione alle risposte alle prime tre questioni.

- 5) Se la locuzione «prodotti acquistati dai privati per proprio uso» di cui all'articolo 8 della direttiva 92/12 (v. articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2008/118) debba essere interpretata nel senso che si riferisce, o può riferirsi, ad acquisti di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. In caso di risposta negativa, se gli acquisti debbano, quindi, rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 92/12 e/o dell'articolo 33 della direttiva 2008/118.

(<sup>1</sup>) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU 1992, L 369, pag. 17).

(<sup>3</sup>) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 2 luglio 2012 — Procedimento penale a carico di Daniel Lundberg**

(Causa C-317/12)

(2012/C 258/21)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Svea hovrätt

**Imputato nel procedimento principale**

Daniel Lundberg

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «trasporto non commerciale di merci» di cui all'articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 (<sup>1</sup>) debba essere interpretata nel senso che comprende un trasporto di merci effettuato da un privato nel quadro di un'attività ricreativa finanziata, in parte, mediante contributi economici di persone o imprese esterne («sponsorizzazione»).